



ADUNANZA N. 100 LEGISLATURA N. VIII

pag.
1

delibera
156

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE CONCERNENTE: "CRITERI AMBIENTALI PER LE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E ALL'ARIA APERTA, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 19, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2006, N. 9 (TESTO UNICO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO)".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA l'allegata proposta di regolamento di competenza della Giunta regionale concernente: "Criteri ambientali per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)" e il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio attività istituzionali, legislative e legali;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Commercio, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 35, comma 2, dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

di approvare l'allegato regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Criteri ambientali per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)".

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Mario Spacca)



seduta del
26 FEB 2007
delibera
156

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il servizio attività istituzionali, legislative e legali ha redatto l'allegata proposta di regolamento di competenza della Giunta regionale d'intesa con il Servizio Promozione, Internazionalizzazione, Turismo e Commercio;

La predisposizione della presente normativa deriva dall'approvazione della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 relativa a "Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo".

In particolare l'articolo 19, comma 1 prevede che negli edifici e negli impianti esistenti delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta possano essere effettuati, anche in deroga a quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e dagli strumenti urbanistici vigenti in ordine alle altezze, ai distacchi e agli adempimenti volumetrici, gli interventi finalizzati, tra l'altro, al raggiungimento di innovativi standard ambientali da individuare con apposito regolamento della Giunta regionale.

La normativa intende incoraggiare i titolari delle strutture ricettive al rispetto dell'ambiente ed al risparmio di risorse naturali nell'ambito di quella politica del cosiddetto "turismo sostenibile", che si sta realizzando in ambito europeo e nazionale nella consapevolezza della necessità di dover garantire uno sviluppo economico compatibile con la salvaguardia dell'ambiente e del territorio.

Oltre a garantire benessere ed eco-qualità ai turisti, l'introduzione nelle strutture ricettive di criteri ambientali arreca alle stesse imprese turistiche che accettano di applicarli una serie di benefici sia per quanto concerne i minori costi legati alla riduzione dei consumi, sia per quanto concerne la pubblicità derivante da una simile scelta, sempre più apprezzata dai turisti.

I criteri mirano a limitare i principali impatti ambientali connessi con le tre fasi del ciclo di vita del servizio: acquisto, erogazione del servizio, produzione dei rifiuti. In particolare il loro obiettivo è di limitare il consumo energetico e quello idrico, razionalizzare la produzione e la raccolta dei rifiuti, informare e formare il personale e gli stessi turisti sulla validità della politica di sostenibilità ambientale applicata al turismo.

I criteri contenuti nel presente Regolamento sono stati desunti dalla decisione della Commissione delle Comunità Europee del 14 aprile 2003 che ha stabilito i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio della ricettività turistica.

In tale ambito è stato costituito il marchio Ecolabel per incoraggiare le strutture ricettive ed i turisti al rispetto dell'ambiente. L'Ecolabel europeo indica la prestazione ambientale come criterio aggiunto di crescente importanza nella scelta della destinazione turistica. Le imprese che utilizzano il logo del marchio europeo ottengono un riconoscimento ufficiale che le distingue per essere tra le più efficienti dal punto di vista ecologico ed ambientale.

La scelta di estrapolare dalla citata Decisione comunitaria i criteri ritenuti più interessanti ed attuabili per inserirli nelle presenti norme regolamentari non solo si inserisce nella più generale politica della Regione a favore del "turismo sostenibile", ma, più concretamente, intende promuovere verso gli operatori turistici una particolare sensibilità per l'ottenimento del predetto marchio.

Il presente regolamento specifica le finalità che si vogliono perseguire, elenca i soggetti destinatari del provvedimento, individua i soggetti deputati al controllo, elenca i criteri suddivisi tra i settori energia, acqua, rifiuti.

Per le considerazioni suddette, si propone alla Giunta regionale di approvare l'allegato regolamento.

Per esaminare la presente normativa si è tenuta in data 16 novembre 2006 la conferenza dei servizi prevista dall'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale.



seduta del
26 FEB 2007
delibera
156

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Il verbale della conferenza è trasmesso unitamente alla proposta senza farne parte integrante, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 20.

La proposta è stata sottoposta alla Conferenza delle autonomie locali nella seduta dell'1/5 febbraio 2007.

Il dirigente della PF
attività normativa e consulenza
(Dott.ssa Antonella Nobili)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CULTURA, TURISMO E COMMERCIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Mariano Landi)

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(Dott. Bruno Brandoni)

B. Brandoni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

seduta del
26 FEB 2007
delibera
156

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE: "CRITERI AMBIENTALI PER LE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E ALL'ARIA APERTA, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 19, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2006, N. 9 (TESTO UNICO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO)".

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento individua i criteri per il raggiungimento di standard ambientali innovativi da parte delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta, secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo).

2. I criteri di cui al comma 1 mirano in particolare a limitare nelle strutture ricettive i consumi energetici e idrici, a razionalizzare la produzione e la raccolta dei rifiuti, a favorire l'utilizzo di fonti rinnovabili e a ridurre l'uso di sostanze pericolose per l'ambiente, a promuovere la formazione del personale, nonché la comunicazione e l'educazione ambientale rivolta agli utenti dei servizi offerti.

Art. 2
(Soggetti)

1. Destinatarie del presente regolamento sono le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta definite, ai sensi della l.r. 9/2006, come: alberghi, residenze turistiche alberghiere, alberghi diffusi, campeggi e villaggi turistici.

Art. 3
(Attestazione e controlli)

1. Il raggiungimento degli standard ambientali previsti dal presente regolamento viene attestato dal Comune competente per territorio, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 2.

2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, della l.r. 9/2006, l'attestato è rilasciato ove sia verificato il rispetto di tutti i criteri previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7.

3. Il Comune, in sede di controllo, può richiedere autocertificazioni, dichiarazioni di conformità o qualunque altro documento o informazione ritenuti utili per una corretta valutazione ai fini dell'applicazione del presente regolamento.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Art. 4

(Criteri per limitare il consumo energetico)

1. Almeno il 22 per cento dell'energia elettrica consumata all'interno della struttura ricettiva deve provenire da fonti di energia rinnovabili, come stabilito nella direttiva 2001/77 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

2. Almeno il 22 per cento dell'energia elettrica utilizzata per il riscaldamento dei locali o delle aree comuni delle strutture ricettive, nonché per l'ottenimento dell'acqua calda per uso sanitario deve provenire da fonti di energia rinnovabili, come indicato nella direttiva 2001/77/CE.

3. Le finestre dei locali delle strutture ricettive devono avere un livello elevato di isolamento termico in base alle condizioni climatiche locali e un livello di isolamento acustico adeguato alle condizioni di inquinamento sonoro della zona interessata..

Art. 5

(Criteri per limitare il consumo idrico e l'inquinamento)

1. Il flusso di acqua dai rubinetti e dalle docce non deve superare i 12 litri/minuto nelle strutture ricettive alberghiere e i 10 litri/minuto nelle strutture ricettive all'aria aperta.

2. Le acque reflue devono essere adeguatamente trattate. Se non è possibile collegarsi ad un impianto locale di trattamento delle acque reflue, la struttura ricettiva deve disporre di un proprio sistema di trattamento conforme alle disposizioni della normativa locale, nazionale o europea in materia.

3. Per garantire un'adeguata politica ambientale relativamente al risparmio idrico ed energetico, nonché alla riduzione dell'uso di sostanze inquinanti, la struttura ricettiva provvede al cambio degli asciugamani e delle lenzuola una volta alla settimana per le strutture di classifica più bassa (1 e 2 stelle) e due volte alla settimana per le strutture di classifica superiore, salvo diversa richiesta degli ospiti che devono ricevere in merito adeguate informazioni.

Art. 6

(Criteri per razionalizzare la produzione e la raccolta dei rifiuti)

1. Il personale della struttura ricettiva deve separare i rifiuti in base alle categorie che possono essere trattate separatamente, secondo le modalità di raccolta differenziata attuate nel Comune sede della struttura ricettiva.

2. Se le autorità locali incaricate della gestione dei rifiuti non procedono alla raccolta separata direttamente presso la struttura ricettiva, la struttura stessa garantisce il trasporto dei rifiuti separati fino al sito appropriato più vicino.



seduta del
26 FEB 2007
delibera
156

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Art. 7

(Criteri generali per la formazione e l'informazione)

1. La struttura ricettiva deve procedere ad un'adeguata formazione del personale dipendente, in modo da garantire l'effettiva applicazione delle misure ambientali intraprese. Il personale deve partecipare all'attività di formazione almeno una volta all'anno.

2. La struttura ricettiva deve informare gli ospiti sulla politica ambientale che attua e sulle azioni adottate. Le informazioni relative devono essere fornite agli ospiti al loro arrivo e devono essere illustrate tramite appositi opuscoli, messi a disposizione in particolare nei locali comuni e nelle camere delle strutture ricettive.

3. Nei bagni e nelle toilette devono essere presenti informazioni adeguate che illustrino come contribuire al risparmio idrico, nonché apposito avviso concernente le modalità di smaltimento dei rifiuti, per consentire agli ospiti di adeguarsi.